

		
UNIONE EUROPEA	REPUBBLICA ITALIANA	REGIONE CALABRIA
<p><i>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "SAN SPERATO – CARDETO"</i> <i>Scuola dell'Infanzia, Primaria e Secondaria I° Grado</i> <i>Via San Sperato, 119 – 89133 Reggio Calabria</i> Telefono 0965/672052 – 673650 – 683088 – Fax 0965/ 672052</p>		

REGOLAMENTO COLLEGIO DOCENTI

TITOLO I - COMPOSIZIONE

Art. 1

Fanno parte di diritto del Collegio dei Docenti tutti i docenti a tempo indeterminato e determinato, i supplenti annuali, i docenti in assegnazione provvisoria, i supplenti temporanei, limitatamente alla durata della nomina.

I docenti in servizio in più istituti appartengono al Collegio dei Docenti delle varie scuole.

I docenti dell'istituto fanno parte di diritto del Collegio senza che debba intervenire un apposito atto di nomina; pertanto tale organismo si costituisce spontaneamente ed automaticamente all'inizio di ciascun anno scolastico.

Art. 2

Il Collegio dei Docenti è presieduto dal Dirigente Scolastico: in tal senso il D.S. non va considerato come componente di diversa natura da quella docente, per la rilevanza su piano didattico che tale figura riveste e per la necessaria funzione di promozione e coordinamento che la legge stessa gli assegna rispetto ai compiti didattico-educativi della scuola.

Il D.S. quale presidente del Collegio dei Docenti, partecipa, con diritto al voto, a tutte le deliberazioni del predetto organo collegiale; partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni nelle quali il Collegio dei Docenti procede all'elezione dei rappresentanti dei docenti in altri organi collegiali.

Art. 3

Non è consentito di partecipare alle sedute del Collegio dei Docenti alle componenti estranee al Collegio stesso. Tale impossibilità viene stabilita dall'art. 4 del D.P.R. n° 416/1974.

E' consentito l'intervento di esperti esterni per la trattazione e l'approfondimento di specifiche tematiche.

TITOLO II – FUNZIONAMENTO

Art. 4

Il Collegio dei Docenti si insedia all'inizio di ciascun anno scolastico e si riunisce ogni qualvolta il D.S. ne ravvisa la necessità oppure quando una parte numericamente qualificata dei suoi componenti, almeno un terzo, lo richieda al presidente. In questo ultimo caso il D.S ha l'obbligo di convocare il Collegio sulla base, evidentemente, dell'ordine del giorno indicato nella richiesta presentata da almeno un terzo dei componenti il Collegio. Comunque, il Collegio dei Docenti si riunisce almeno ogni trimestre o quadrimestre. L'avviso di convocazione del Collegio dei Docenti deve essere esposto all'Albo, nel caso di ordinaria amministrazione, almeno gg. 5 prima della data prevista e, nel caso di argomenti da discutere con carattere di urgenza, almeno 2 gg. prima.

L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno dettagliato, l'ora dell'inizio della riunione stessa.

L'O.d.G. delle riunioni dovrà sempre contenere al primo punto, la voce

"APPROVAZIONE DEL VERBALE DELLA SEDUTA PRECEDENTE" e all'ultimo punto la voce "COMUNICAZIONI DEL DIRIGENTE SCOLASTICO".

Art. 5

La presidenza spetta di diritto al D.S.; in caso di assenza o di impedimento del titolare, la funzione direttiva è esercitata dal collaboratore vicario oppure, in caso di sua assenza o di suo impedimento, da un altro collaboratore scelto dal D.S.

Art. 6

Le funzioni di segretario sono attribuite dal D.S. ad uno dei collaboratori, che procede alla stesura del verbale della riunione. Copia di tale verbale sarà resa disponibile entro 15 gg dallo svolgimento della riunione.

Eventuali puntualizzazioni al verbale devono essere presentate, dagli interessati, mediante testo scritto, specificando se si tratta di modifica, integrazione o aggiunta e a quale riga o righe del verbale stesso debbano essere riferite.

Tali integrazioni, dopo discussione, saranno poste, unitamente al verbale, all'approvazione del C.d.D. e trascritte dal segretario nel verbale della seduta in corso.

Art. 7

Per la validità dell'adunanza del Collegio dei Docenti è richiesta la presenza di almeno la metà più uno dei componenti in carica.

L'accertamento del numero legale deve essere fatto, di norma, con appello nominale, prima di dare inizio alla riunione.

Il presidente può ripetere tale accertamento, anche su richiesta di un docente, in qualunque momento della riunione.

Le deliberazioni vengono adottate a maggioranza relativa dei voti validamente espressi, ad eccezione dei casi in cui speciali disposizioni non prescrivano diversamente.

Comunque la votazione è da ritenersi valida solo se la somma dei voti favorevoli e contrari è superiore alla metà più uno dei presenti.

In caso di parità, prevale il voto del presidente.

La votazione si effettua per alzata di mano.

Occasionalmente essa potrà essere effettuata per appello nominale, su richiesta motivata, di almeno uno dei componenti il Collegio, dopo essere stata accolta dal D.S.

Qualora si faccia questione di persone la votazione è segreta.

Art. 8

La presentazione di "mozioni", di qualsiasi tipo, può essere fatta oralmente; la mozione deve però pervenire al presidente mediante testo scritto, prima di essere messa ai voti.

Nel caso che un insegnante, o un gruppo di insegnanti, nel corso del dibattito, intenda avvalersi di tale diritto e ne faccia richiesta, il presidente ha l'obbligo di procedere alla sospensione della seduta per almeno dieci minuti.

Si ritiene utile fissare, normalmente, in tre minuti il limite di durata massima di ogni intervento.

Per ogni argomento all'ordine del giorno il presidente, di norma, darà la parola a chi la richieda, non più di due volte e, la seconda per una breve replica.

Il presidente dovrà limitarsi ad introdurre e a moderare il dibattito, assicurando l'osservanza delle leggi e la regolarità della discussione e della votazione.

L'ordine di trattazione degli argomenti all'o.d.g. è quello della convocazione: eventuali variazioni nella successione degli argomenti deve essere deliberata dal C.Doc.

TITOLO III - COMPETENZE

Art. 9

Il collegio dei docenti si caratterizza per una pluralità di competenze, che hanno incidenza soprattutto sul piano didattico-educativo: il Collegio dei Docenti ha quindi competenza per la programmazione e la relativa verifica dell'azione educativa, mentre il Consiglio d'Istituto esercita la propria sfera d'azione per quanto attiene la programmazione della vita e dell'attività della scuola, secondo la ripartizione di competenze in materia fra gli organi collegiali indicato negli art. 3 e seguenti del D.P.R. 31 maggio 1974. n° 416.

Pur essendo chiaramente distinte e delimitate le sfere di competenza devono trovare costanti occasioni di contatto e riferimento.

I poteri che la legge attribuisce al Collegio dei Docenti possono sinteticamente distinguersi in: deliberanti, di proposta, di verifica, di valutazione e di indagine.

TITOLO IV - NORME FINALI

Art. 10

Eventuali proposte di modificazioni e/o integrazioni alle norme del presente regolamento devono essere presentate al presidente da almeno un terzo dei membri del Collegio mediante testo scritto, specificando titolo, articolo e comma ai quali vanno riferite.

Il presidente è tenuto a introdurre tali proposte nell'o.d.g. di una seduta del Collegio dei Docenti immediatamente successiva a quella della presentazione della modifica.

Le relative deliberazioni vengono adottate a maggioranza assoluta dei voti validamente espressi.

Art. 11

Copia del presente regolamento deve essere esposta all'albo dell'Istituto e distribuita, a cura del presidente, a tutti gli insegnanti .

Delibera collegio dei docenti del 29/10/12